



*Regione Puglia*  
*Segreteria Giunta Regionale*

**DISEGNO DI LEGGE N.34/2009 DEL 22/12/2009**

**“LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2005, N.18 DI  
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE  
TERRA DELLE GRAVINE. MODIFICHE NORMATIVE E  
AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA”**

**DISEGNO DI LEGGE**

**Legge Regionale 20 dicembre 2005, n. 18, di "Istituzione del parco naturale regionale "Terra delle gravine" – Modifiche normative e aggiornamento della cartografia**

**Relazione illustrativa**

In attuazione della Legge Regionale n. 19/1997 (contenente "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette nella Regione Puglia"), che già individuava le aree naturali denominate "Gravine arco Jonico" (SCHEDE B1) e "Zona collina e boschi di Massafra" (SCHEDE B11), all'interno del territorio dei Comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosà, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di San Giuseppe, Statte e Villa Castelli, con la L.R. n. 18 del 20 dicembre 2005 è stato istituito il Parco Naturale regionale "Terra delle Gravine".

Ripercorriamo brevemente l'iter istitutivo.

In sede di preconferenza fra gli enti interessati, sottoscritta in data 12/02/2001, la perimetrazione originaria dell'istituendo Parco ricopriva una superficie complessiva di 51.185 ettari.

In data 24/12/2001, la Provincia di Taranto, di concerto con la Comunità Montana della Murgia Tarantina ed i Comuni di Crispiano, Ginosà, Grottaglie, Laterza, Massafra, Montemesola e Statte, chiedevano di sospendere ogni decisione sulla perimetrazione del Parco anche in virtù dell'inserimento della Gravina di Villa Castelli in provincia di Brindisi fra le aree naturali di cui all'art. 5 della L.R. n. 19, così come modificato dal comma 2 dell'art. 46 della L.R. n. 7 del 21 dicembre 2001.

Pertanto, si procedeva ad aggiornare la preconferenza istitutiva, allargandola al Comune di Villa Castelli.

In questa seconda fase di preconferenze si svolgevano quattro incontri (rispettivamente, in data 29/07/2002; 15/10/2003; 5 e 22/03/2004), intervallati da una serie di approfondimenti tecnici con le diverse Amministrazioni Comunali interessate.

Durante tale fase veniva concertata e tracciata una nuova perimetrazione dell'area naturale protetta, riducendone la superficie originaria, all'incirca, da 51.000 a 29.000 ha., nel tentativo di conciliare le esigenze di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale e ambientale del territorio con quelle scaturenti dalla vocazione agricola e produttiva dell'area in base alle informazioni e alle indicazioni emerse nel corso degli incontri con i diversi soggetti interessati.

Successivamente, in data 06/08/2005, la Giunta Regionale approvava il disegno di legge (DDL) per l'istituzione del Parco.

In data 28/10/2005, in applicazione dell'art. 6, commi 5 e 6, della L.R. n. 19/1997, si svolgeva la Conferenza dei Servizi con la partecipazione degli Enti Locali interessati.

Sul DDL approvato in Giunta, con l'allegata cartografia, il competente Comitato tecnico-scientifico esprimeva il proprio parere favorevole in data 07/11/2005.

Nonostante il lavoro compiuto in fase di concertazione e riduzione dell'originario perimetro del Parco (da 51.000 a 29.000 ha.), con un emendamento, in sede di approvazione della legge istitutiva da parte del Consiglio Regionale (L.R. 20 dicembre 2005, n. 18), all'art. 1 è stato aggiunto il seguente comma 3: "Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende private agricole e zootecniche nonché i titolari di diritti reali ricadenti nei territori di cui al comma 2 possono, per il tramite delle associazioni di categoria più rappresentative, presentare istanza di esclusione dal parco e di inclusione per gli stessi soggetti non compresi nella perimetrazione del Parco. La Regione, d'intesa con il Comune di riferimento, si esprime entro centoventi giorni sulle istanze prodotte".



IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Vincenzo Ambrusci)

IL DIRIGENTE AS INTERNA



Entro il suddetto termine perentorio, risultano pervenute al competente Ufficio Parchi e Riserve Naturali del Servizio Ecologia, complessivamente, n. 750 istanze di esclusione o inclusione.

Dopo una prima fase di *screening*, si è proceduto ad una necessaria richiesta di integrazione documentale, contestualmente all'analisi amministrativa, tecnica e cartografica dei dati raccolti.

Si è ritenuto opportuno avviare e portare avanti un'istruttoria complessiva delle istanze presentate, in un'ottica di sistema, al fine di una migliore verifica e valutazione d'insieme, inserendo le singole aree o particelle nel più ampio contesto ambientale, naturalistico e paesaggistico che le circonda e rispetto al quale esse acquisiscono il giusto valore (anche se ciò ha inevitabilmente determinato un allungamento dei tempi di risposta).

L'istruttoria tecnica compiuta ha mirato a verificare e valutare la congruità delle richieste formulate con le finalità istitutive del Parco elencate nell'art. 2 della citata L.R. n. 18/2005, allo scopo di garantire la possibilità di un'efficace tutela ed una corretta gestione del Parco. In particolare, il suddetto art. 2, al comma 1, recita testualmente:

*"1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale "Terra delle gravine" sono le seguenti:*

- a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali individuate nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;*
- b) salvaguardare e valorizzare i beni storico-architettonici, il patrimonio antropologico e le attività produttive agro-silvopastorali e artigianali tradizionali;*
- c) migliorare la qualità strutturale dei boschi e aumentarne le superfici;*
- d) salvaguardare i solchi gravinali e la qualità delle acque presenti;*
- e) favorire la connessione ecologica dei diversi ambienti naturali;*
- f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;*
- g) favorire la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa;*
- h) promuovere e riqualificare le attività economiche, in particolare quelle agro-silvopastorali, del turismo, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti;*
- i) promuovere l'integrazione tra le risorse naturali, le attività umane, le risorse storico-architettoniche, i valori antropologici, le espressioni culturali, le identità delle comunità locali".*

Al fine di raggiungere la prescritta intesa fra Regione e Comuni territorialmente interessati, si sono svolti una serie di incontri collettivi e/o bilaterali con la partecipazione anche di portatori d'interesse e associazioni di categoria.


Nella ricerca dell'intesa con i Comuni sono stati convocati due appositi incontri preliminari alla Conferenza di Servizi, rispettivamente, in data **28/11/2008** e **23/01/2009**.

In data **01/03/2009** si è, poi, svolta la **Conferenza di Servizi** ai sensi della L.R. n. 19/1997, alla presenza dell'allora assessore regionale all'Ecologia, prof. Michele Losappio. Sono emerse due ipotesi relative al trattamento delle istanze pervenute

dichiarate ammissibili dal punto di vista amministrativo. In primo luogo, la esclusione delle aree ad uso agricolo ricadenti sui bordi del Parco, ai fini di non compromettere l'ammontamento; in secondo luogo, è stata ipotizzata la creazione di una zona 3, costituita

dalle aree agricole, diffusissime e puntiformi all'interno del Parco, anche in appezzamenti molto piccoli, che sarebbe molto complicato poter stralciare, sia perché il Parco

perderebbe la sua continuità, sia per i problemi connessi all'attività venatoria, nella quale



non si applicherebbero le norme di salvaguardia previste dalla legge, ma tutte le norme vigenti, ivi comprese quelle urbanistiche comunali, fatta eccezione per il divieto di caccia, trattandosi comunque di aree all'interno del Parco (L. n. 394/1991). Viene esclusa la possibilità di sottrarre le aree di maggior pregio naturalistico (boschi, solchi gravinali, habitat di interesse comunitario), pena lo snaturamento delle finalità indicate nell'art. 2 che puntano a salvaguardare e recuperare le biocenosi, gli habitat e le specie animali e vegetali individuate nelle direttive comunitarie.

I lavori della Conferenza sono stati aggiornati a successiva data per dare modo alle Amministrazioni coinvolte di poter riflettere sulle proposte presentate.

Il **20 marzo 2009** si è tenuto un incontro con i sindaci dei comuni interessati, al fine di verificare le ipotesi di lavoro emerse nella precedente Conferenza di Servizi del 1° marzo. Su richiesta dei Comuni si è convenuto di procedere ad una serie di incontri tecnici bilaterali, svoltisi in data **07 aprile 2009** con il Comune di Castellaneta; **2 aprile 2009** con i Comuni di Grottaglie, Laterza, Martina Franca; **21 aprile 2009** con il Comune di Mottola.

Con nota del 22/05/2009 la Regione ha sollecitato i Comuni a dare risposte entro il 10 giugno rispetto alle proposte effettuate. Sono pervenute entro quella data le comunicazioni dei Comuni di Laterza e Crispiano e una ulteriore richiesta di incontro da parte del Comune di Martina Franca. Il Comune di **Grottaglie** ha consegnato la propria proposta in sede di Conferenza dei Servizi.

Il giorno **2 settembre** si è svolto l'aggiornamento della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.R. n. 19/1997, a chiusura della Conferenza aperta il 2 marzo, avente come oggetto il raggiungimento della prescritta **intesa con i Comuni**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 18/2005.

Nel corso di detta Conferenza emerge ancora una volta la sostanziale impossibilità di sottrarre le aree di maggior pregio naturalistico (boschi, pascoli solchi gravinali, habitat di interesse comunitario), pena lo snaturamento delle finalità indicate nell'art. 2 della L.R. 18/2005 che puntano a salvaguardare e recuperare le biocenosi, gli habitat e le specie animali e vegetali, in particolare quelle individuate nelle direttive CEE. La esclusione dal Parco delle **aree agricole** determinerebbe una forte frammentazione con indubbi problemi di tabellazione e difficoltà di gestione.

La maggioranza dei rappresentanti dei Comuni e le associazioni agricole di categoria chiedono agli uffici regionali di *"esprimersi su ogni singola istanza così come previsto dalla legge"*.

Le Associazioni agricole di categoria Cia e Coldiretti e alcuni Comuni (Grottaglie, Crispiano), ritengono poco equa la proposta di deroga per le aree agricole inerenti le sole istanze ammissibili e chiedono che sia estesa a tutte le aree agricole presenti nel Parco.

L'**assessore Introna** osserva la necessità di favorire la condizione di sviluppo dell'area parco potenziando l'agricoltura e il turismo, evidenziando e rendendo tangibili i benefici anche attraverso le risorse finanziarie che la Regione renderà disponibili. Prende atto dell'apparente mortificazione dei cacciatori a cui la legge vieta l'attività venatoria e per i quali si impegna a fare degli approfondimenti insieme all'Assessorato alle Risorse Agricole e Alimentari per quanto attiene ai vincoli imposti.

**Conclude la conferenza di servizi** con i seguenti impegni:

- 1) Esclusione dal Parco delle aree relative ad istanze di esclusione ammissibili aventi uso **agricolo** e ricadenti sui bordi del parco;
- 2) introduzione di una zona che comprenda **tutte le aree agricole** dove siano esclusi i divieti specifici imposti dalla normativa di tutela del Parco; la norma dovrà essere articolata in modo da consentire di conservarne la destinazione agricola.

Preso atto di quanto statuito dal T.A.R. Puglia di Lecce - Sezione I, con sentenza n. 463 dell'11 marzo 2009, secondo il quale: *"Indipendentemente dalla circostanza che l'art. 1, comma 3, richiamato non prescrivesse in modo esplicito l'obbligo di giustificare*

**IL RESPONSABILE DELLA P.O.**  
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page, including the text "IL DIRETTORE AD INTERIM".

la richiesta di variazione del perimetro del parco, dunque, risultava del tutto evidente come la parte, già sulla scorta di generali canoni di ragionevolezza, avesse quanto meno un onere in tal senso: difettando qualsiasi rappresentazione di ragioni o circostanze in base alle quali dover procedere alla variazione, difatti, era ragionevole escludere che la Regione potesse e dovesse compiere una rivalutazione "alla cieca", solo perché in maniera del tutto acritica domandata, vieppiù sottolineato come la delimitazione dell'area a parco rispondesse a logiche certamente discrezionali".

Considerato che l'interruzione del continuum territoriale in un'area caratterizzata da solchi gravinali di siffatta importanza sotto il profilo della biodiversità è in aperta contraddizione e inconciliabile con i fini istituzionali del Parco Naturale regionale "Terra delle gravine", che contemplano espressamente la finalità di "favorire la connessione ecologica dei diversi ambienti naturali".

Alla luce di tutto quanto sopra riportato si è convenuto di proporre modificazioni al testo normativo e una nuova perimetrazione.

La nuova perimetrazione ha sostanzialmente apportato alcune modifiche minime al perimetro esterno, escludendo tra coloro che ne hanno avanzato istanza, alcune aree già ricadenti sui bordi del perimetro del Parco, utilizzate a scopi produttivi e considerate marginali ai fini degli obiettivi di conservazione posti dal Parco, per una superficie pari a poco più di 300 ha.

Inoltre, in considerazione della pre-esistenza di una zona 2 indicata dall' art.3 co b) della Legge istitutiva - LR 18/2005, la cui disciplina veniva di fatto demandata ad un momento successivo, di redazione del Piano del Parco, con la presente si propone una ripermetrazione della zona 2 del Parco, effettuata in modo tale da comprendere esclusivamente aree agricole o aree parzialmente/totalmente trasformate dagli usi antropici (v. uso del suolo [www.cartograficopuglia.it](http://www.cartograficopuglia.it)). All'interno della nuova zona 2 non trovano applicazione le norme e i divieti di cui ai commi da 1 a 8 dell'art.4 (Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela) fatta eccezione per l'utilizzo e il rispetto delle tipologie edilizie e tecnologie costruttive della tradizione storica locale nonché per il divieto di aprire nuove cave, di esercitare l'attività venatoria, di mutare la destinazione dei terreni (rispettivamente art. 4 comma 6 e lettere a), d) ed m) del comma 7 della LR 18/2005).

Pertanto all'art.1 del presente DDL si sostituisce una nuova cartografia alla precedente, portando la estensione del Parco ad ha 27.600 circa suddivisi fra zona 1 (ha 22.070 ) e zona 2 (ha 5.530). All'art. 2 si portano le modifiche normative citate.

*Il presente gettito non ricade nelle fattispecie di cui all'art. 34 della LR 28/01.*

Il Dirigente dell'Ufficio Parchi e Tutela della biodiversità  
(ing. Francesca PACE)

Il Dirigente del Servizio Ecologia  
(Ing. Antonello ANTONICELLI)

Il Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana  
(Arch. Piero CIVACOLI)



RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dot. Vincenzo Amorosi)

L'Assessore all'Ecologia (proponente)  
(Onofrio INTRONA)

*[Handwritten signature]*

IL DIRIGENTE AA INTERIM

## DISEGNO DI LEGGE

**Legge Regionale 20 dicembre 2005, n. 18, di "Istituzione del parco naturale regionale "Terra delle gravine"" – Modifiche normative e aggiornamento della cartografia**

### Articolo 1

#### *Aggiornamento della cartografia*

1. La cartografia allegata alla legge regionale 20 dicembre 2005, n. 18, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

### Articolo 2

#### *Modifiche normative*

1. Nell'art. 4 ("Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela") della medesima L.R. n. 18/2005, dopo il comma 8, inserire il seguente comma:

**"9. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, nelle aree o porzioni di aree comprese all'interno della zona 2 di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, non trovano applicazione le norme e i divieti di cui ai precedenti commi da 1 a 8 del presente articolo, con la sola eccezione di quelli di cui al comma 6 ed alle lettere a), d) ed m) del comma 7."**



RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Vincenzo Ambruosi)



IL DIRIGENTE AS INTERIM



267000 267000 267000 267000

<b>REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA</b> Servizi Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità	
L. R. 19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette"	
8 - TERRA DELLE GRAVINE DELL'ARCO IONICO	
1011 - ZONA COLLINA E BOSCHI DI MASSAFRA	
Modifiche alla penetrazione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"	data: Novembre 2009
	aggiorn:
a cura dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità	scala: 1:25.000


**Legenda**

— Limiti Amministrativi

Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" — Zona 1 — Zona 2

Tavola 1 di 3

La presente cartografia riporta in modo indicativo i confini delle aree naturali protette. La penetrazione originale strutturata in formato numerico georeferenziato è depositata presso l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità dell'Asa Ecologia.




RESPONSABILE TECNICO  
(Dott. Vincenzo Angrisani)

-6-

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO



267000 267000 267000 267000






7





IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Alessandro Albricani)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO



<b>REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA</b>	
Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità	
	L. R. n. 19/1997 Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette
	B1 - GRAVINE DELL'ARCO IONICO
	B11 - ZONA COLLINA E BOSCHI DI MASSIMA
Modifiche alla penetrazione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"	data: Novembre 2009
è cura dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità	aggiornato
	scala: 1:25.000
<b>Legenda</b>	
Linee Amministrative	
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" Tavola 2	Tavola 2 di 3
La presente cartografia ripete in modo esecutivo i confini delle aree naturali protette. La penetrazione originale, strutturata in formato numerico georeferenziale e depositata presso l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità dell'Ass. Ecologia	







IL RESPONSABILE DEL P.O.  
(Dott. Giuseppe Andruosi)


9/14

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

1



<b>REGIONE PUGLIA</b> - <b>ASSESSORATO ALL'ECOLOGIA</b>	
Servizio Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità	
L. R. n. 19/1997 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette"	
B1 - GRAVINE DELL'ARCO IONICO	
B11 - ZONA COLLINA E BOSCHI DI MASSAERA	
Motivato alla penetrazione del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"	data: Novembre 2009
a cura dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità	aggiorn.
	scala: 1:25.000
<b>Legenda</b>	
Unità Amministrative	
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"	
	Tavola 3 di 3
Le previsioni cartografiche alla ripartizione in modo indicativo i confini dell'area naturale protetta. Le perimetrazioni originali strutturate e formate numericamente georeferenziate e depositate presso l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità dell'Ass. Ecologia	



IL PRESENTE ALLEGATO COMPOSTO DA N°3 FACCIANTE  
E PARTE INTEGRANTE DELLO SCHEMA DI DISEGNO DI  
LEGGE AVENTE CODICE CIFRA: AMB/SD/2008/00003.



Il Dirigente del Servizio  
Ing. Antonello ANTONICELLI

*[Handwritten signature]*

IL PRESENTE È STATO  
CAN. 9 (NOV) PAG. 1  
201, 10/12/2009 IL PUGLIANO



IL RESPONSABILE DELLA P.O.  
(Dott. Vincenzo Ambruosi)

IL DIRIGENTE AA INTERAM